



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 3 ottobre 2023**  
**(OR. en)**

**13712/23**

**CLIMA 437**  
**ENV 1068**  
**TRANS 391**  
**MI 808**  
**DELECT 148**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5957 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.9.2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei valori di massa delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5957 final.

---

All.: C(2023) 5957 final



Bruxelles, 7.9.2023  
C(2023) 5957 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 7.9.2023**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei valori di massa delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma del regolamento (UE) 2019/631, gli obiettivi specifici per le emissioni di CO<sub>2</sub> che devono essere conseguiti dai costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi sono stabiliti in funzione della massa media del parco veicoli del costruttore immatricolato nell'anno obiettivo e della massa media del parco veicoli a livello dell'UE. Fino al 2024, il valore della massa da utilizzare a tal fine è la massa in ordine di marcia dei veicoli interessati. A partire dal 2025, l'approccio si baserà sulla massa di prova dei veicoli. Al fine di migliorare la prevedibilità degli obiettivi del costruttore, la massa media del parco veicoli a livello dell'UE utilizzata nelle formule di calcolo non sarà più quella dell'anno obiettivo, quanto piuttosto un valore di riferimento basato sulla massa media del parco veicoli negli anni civili precedenti: il valore M<sub>0</sub> in relazione alla massa in ordine di marcia e il valore TM<sub>0</sub> in relazione alla massa di prova.

Per garantire che gli obiettivi di emissione per l'intero parco veicoli dell'UE stabiliti nel regolamento (UE) 2019/631 continuino ad essere conseguiti nel tempo, la formula utilizzata per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni dovrebbe riflettere l'evoluzione della massa media delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione.

È necessario, pertanto, che i valori M<sub>0</sub> e TM<sub>0</sub> di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 siano periodicamente adeguati conformemente all'articolo 14 del regolamento (ogni tre anni per il valore M<sub>0</sub> e ogni due anni per il valore TM<sub>0</sub>).

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631, il nuovo valore M<sub>0</sub> da applicare nel 2024 per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi si basa sulla massa media in ordine di marcia di tali veicoli immatricolati negli anni civili 2019, 2020 e 2021. Il valore è calcolato come massa media in ordine di marcia dell'intero parco veicoli dell'UE per ciascuno dei tre anni sopramenzionati ponderata in funzione del numero di nuove immatricolazioni ogni anno, come confermato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2021/973<sup>1</sup>, (UE) 2022/2087<sup>2</sup> e (UE) 2023/1623<sup>3</sup>.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/631, i valori indicativi di TM<sub>0</sub> per il 2025 sono determinati, rispettivamente, come la massa di prova media

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1° giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione, del 26 settembre 2022, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 49).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, del 3 agosto 2023, che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 (GU L 200 del 10.8.2023, pag. 5)

di tutte le autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021. Il valore è pari alla massa di prova media per l'intero parco veicoli dell'UE dei veicoli nuovi immatricolati nel 2021, come confermato dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 21 marzo 2023 sono stati comunicati al gruppo di esperti sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli a motore i nuovi valori di M<sub>0</sub> e TM<sub>0</sub>.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La formula di calcolo degli obiettivi è modificata al fine di applicare il nuovo valore M<sub>0</sub> per i veicoli commerciali leggeri a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le formule di calcolo degli obiettivi sono modificate al fine di applicare i nuovi valori TM<sub>0</sub> per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri a decorrere dal 1° gennaio 2025.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.9.2023

## **che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei valori di massa delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (UE) 2019/631, la massa media in ordine di marcia dell'intero parco veicoli dell'Unione utilizzata ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi (valore M<sub>0</sub>) deve essere adeguata periodicamente fino al 2024 per tenere conto delle variazioni della massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione.
- (2) Sulla base dei dati di cui agli allegati da I a IV della decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione<sup>5</sup>, agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione<sup>6</sup> e agli allegati da I a III della decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione<sup>7</sup>, la massa media in ordine di marcia dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2019, 2020 e 2021, ponderata in base al numero di nuove immatricolazioni in ciascuno di tali anni,

<sup>4</sup> GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1° giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1).

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione, del 26 settembre 2022, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 49).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione del 3 agosto 2023 che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 (GU L 200 del 10.8.2023, pag. 5)

era pari a 1 875,07 kg. Il valore  $M_0$  per l'anno civile 2024 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbe pertanto essere pari a tale valore.

- (3) A norma del regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 per calcolare gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture nuove e per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri deve essere utilizzata la massa di prova media di tutte le autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi (valori  $TM_0$ ). I valori di  $TM_0$  da utilizzare per il calcolo devono essere regolarmente adeguati alla rispettiva massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati.
- (4) I valori indicativi  $TM_0$  per il 2025 dovrebbero essere determinati come la rispettiva massa di prova media di tutte le nuove autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2021. In base ai dati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, la massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2021 è risultata pari a 1 609,6 kg e la massa di prova media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2021 pari a 2 163,0 kg. I valori indicativi  $TM_0$  per l'anno civile 2025 di cui all'allegato I, parte A, punto 6.2.1, e parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero pertanto essere pari a tali valori.
- (5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

- (1) nella parte A, punto 6.2.1, la voce  $TM_0$  è sostituita dalla seguente:  
"TM<sub>0</sub> è pari a 1 609,6 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.";
- (2) nella parte B, punto 4, la voce  $M_0$  è sostituita dalla seguente:  
"M<sub>0</sub> è pari a 1 766,4 nel 2020, a 1 825,23 nel 2021, 2022 e 2023 e a 1 875,07 nel 2024";
- (3) nella parte B, punto 6.2.1, la voce  $TM_0$  è sostituita dalla seguente:  
"TM<sub>0</sub> è pari a 2 163,0 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.".

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.9.2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*